



GIOCA A PADEL IN MALATTIA E CON UN DITO ROTTO, MA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- **1. INTRODUZIONE**
- **2. LA SENTENZA**
- **3. PERCHÉ IL LICENZIAMENTO È STATO RITENUTO ILLEGITTIMO**

1. INTRODUZIONE

Il **Tribunale di Rovigo**, con la **sentenza n. 13/2026**, ha affrontato un caso particolarmente interessante in materia di **assenza per malattia** e di limiti alla condotta del lavoratore durante il periodo di infortunio o indisposizione certificata.-

La vicenda riguardava una lavoratrice, **capo reparto di un supermercato**, assente dal lavoro a causa della **frattura del pollice della mano sinistra**. Durante quel periodo, però, la dipendente aveva partecipato a **due partite di padel**.-

L'azienda, dopo aver disposto **controlli investigativi**, ha ritenuto tale comportamento incompatibile con lo stato di malattia dichiarato e ha quindi proceduto con il **licenziamento per giusta causa**.-

2. LA SENTENZA

Il Tribunale, anzitutto, ha chiarito un punto fondamentale: **la lavoratrice non aveva simulato la malattia**. Su questo il giudice è stato netto: **la frattura al pollice esisteva realmente ed era documentalmente provata**.-

Il problema, dunque, **non era stabilire se la dipendente fosse davvero malata**, ma verificare se **la scelta di giocare a padel durante l'assenza** potesse integrare una violazione dei doveri di **correttezza e buona fede**, oltre che compromettere o ritardare la guarigione.-

Il Tribunale ha inoltre ritenuto **legittimi i controlli investigativi**, evidenziando che l'azienda aveva agito sulla base di un **sospetto concreto, specifico e mirato**, già emerso da informazioni precedentemente acquisite, e che l'attività investigativa era rimasta **circoscritta nel tempo e nei luoghi osservati**. Per questa ragione, gli esiti di tali verifiche sono stati ritenuti **utilizzabili nel procedimento disciplinare**.-

Il giudice ha poi ribadito un principio molto importante: **durante la malattia non esiste un divieto assoluto di svolgere altre attività**, neppure attività sportive. Tuttavia, il lavoratore **non può porre in essere comportamenti che possano anche solo potenzialmente ritardare, aggravare o compromettere il recupero psicofisico**.-

Nel caso di specie, la **consulenza medica disposta in giudizio** aveva escluso che le due partite di padel avessero **aggravato concretamente** le condizioni della lavoratrice o **allungato i tempi di guarigione**. Tuttavia, la stessa consulenza aveva anche precisato che il padel, per le sue caratteristiche, **espone comunque a un rischio reale di nuove lesioni o di peggioramento**.-

Da qui la conclusione del Tribunale: **la condotta non poteva considerarsi disciplinarmente irrilevante**.-

3. PERCHÉ IL LICENZIAMENTO È STATO RITENUTO ILLEGITTIMO

Ed è proprio qui il punto decisivo della pronuncia. Il Tribunale ha affermato che il **licenziamento fosse illegittimo¹**, **non perché il comportamento della lavoratrice**

fosse innocuo, ma perché la **sanzione espulsiva è stata ritenuta sproporzionata** rispetto alla condotta accertata.-

In altre parole, la dipendente aveva certamente tenuto un comportamento **imprudente**, astrattamente idoneo a porre a rischio il corretto decorso della guarigione e il rientro in servizio. Tuttavia, secondo il giudice, tale condotta **non era così grave da giustificare la massima sanzione disciplinare**.-

Il Tribunale ha individuato, in particolare, **tre ragioni decisive**:

- **La prima:** il **regolamento aziendale** riservava il licenziamento ai casi più gravi, come la **simulazione della malattia**, circostanza che in questo caso era stata espressamente esclusa.-
- **La seconda:** dai **certificati medici** emergeva soprattutto il **divieto di sollevare pesi**, ma **non risultava un espresso divieto di svolgere attività sportiva**.-
- **La terza:** la lavoratrice vantava una **lunghissima anzianità di servizio**, dal **1997 al 2024**, senza precedenti disciplinari, elemento che il giudice ha ritenuto particolarmente rilevante nella valutazione complessiva del fatto.-